

Indennità di disoccupazione e permanenza all'estero dello straniero

Il lavoratore straniero titolare di indennità di disoccupazione o mobilità che si rechi all'estero per brevi periodi conserva il diritto all'indennità di disoccupazione, previa presentazione di documentazione che dimostri le ragioni dell'espatrio.

Il nuovo messaggio dell'Inps si pone la finalità di non avallare prassi che consentono una discriminazione nei confronti di determinati soggetti, in quanto l'espatrio non può essere di per sé assunto a motivo della perdita della tutela per la disoccupazione involontaria se non quando, per sue caratteristiche (ad esempio espatrio definitivo per rientro nel Paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero) o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta di escludere una pronta disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale.

Pertanto l'espatrio per brevi periodi permette di conservare lo stato di disoccupazione e la relativa indennità se si tratta:

- di gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (ad esempio, lutto, matrimonio), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.);

- di soggiorni turistici di breve durata.

Nel caso in cui il lavoratore espatri per periodi di lunga durata (per rientro nel Paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero o per obiettive circostanze di tempo e di luogo), ciò impedisce una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale.

Questa Direzione centrale ha richiesto all'Avvocatura centrale, su input della Direzione regionale della Lombardia, un parere legale sull'opportunità di impartire nuove istruzioni in materia di compatibilità con la conservazione del diritto alle indennità di disoccupazione e di mobilità dell'allontanamento del lavoratore dal luogo di residenza per brevi periodi. Talune Sedi, infatti, eseguono controlli nei confronti di lavoratori stranieri ammessi a beneficiare delle indennità anzidette per accertare un eventuale espatrio nel corso della loro durata, come peraltro imposto da una lontana circolare del 3 ottobre 1957, n. 3-275 Prs., ed ulteriormente chiarito nel messaggio n. 931 del 27 ottobre 2003.

Le citate istruzioni conducono a comminare agli stranieri espatriati la decadenza dal diritto determinando di fatto una ingiustificata - se non proprio arbitraria - discriminazione nei loro confronti cui potrebbe avviarsi adeguando le norme interne ad un'applicazione meno rigida della disciplina della disoccupazione involontaria, come del resto interpretata da alcuni orientamenti giurisprudenziali ed innovata dal Dlgs n. 297/2002 per quanto attiene all'accertamento dello stato di disoccupazione.

Il parere della predetta Avvocatura conclude che va, dunque, condivisa l'utilità di un chiarimento rivolto a precisare che l'espatrio non può essere di per sé assunto a motivo della perdita della tutela per la disoccupazione involontaria se non quando, per sue caratteristiche intrinseche (ad esempio: espatrio definitivo per rientro nel

Inps - Messaggio 4 agosto 2008, n. 17576

Oggetto: Indennità di disoccupazione e di mobilità: espatrio e soggiorno in Paesi extracomunitari. Msg. n.931 del 27.10.2003. Chiarimenti.

Paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero) o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta ragionevolmente di escludere una pronta disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere

attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalla lista di mobilità.

Con nota del 5.6.2008 questa Direzione centrale richiedeva ulteriori delucidazioni all'Avvocatura centrale che rispondeva in data 14.7.2008.

Nel successivo parere l'organo legale ha precisato che la nozione di espatrio si distingue da quella di soggiorno fuori dei confini nazionali per la non breve durata della permanenza all'estero, connaturale al primo e non al secondo.

Alla luce delle considerazioni giuridiche sopra esposte dall'Avvocatura centrale dell'Istituto, si fornisce alle Sedi la seguente direttiva da adottare per i lavoratori che si rechino in Paesi extracomunitari non convenzionati, per brevi periodi:

□ nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione e di mobilità, **soggiorni** per brevi periodi all'estero, nei casi previsti dal msg. n. 931/2003, ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (ad esempio: lutto, matrimonio), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi

del soggiorno (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.);

nel caso in cui il lavoratore **soggiorni** all'estero **per un breve periodo per turismo**, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità, ove tale assenza dal territorio nazionale non abbia comportato l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all'impiego;

nel caso in cui il lavoratore **espatri** per periodi di

lunga durata - per rientro nel Paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta di escludere una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione della liste di mobilità - decade dalla concessione della prestazione di disoccupazione e di mobilità.

Prestazioni per periodi in cui il disoccupato cerca impiego all'estero

INPS - MESSAGGIO 8 AGOSTO 2008, N. 18122

Oggetto: Prestazioni di disoccupazione: periodi in cui il disoccupato si reca in un Paese estero. Regolamentazione comunitaria.

A seguito di quesiti posti dalle Sedi in merito alla valutazione, ai fini del computo delle prestazioni di disoccupazione non agricola e agricola e non agricola con requisiti ridotti, dei periodi in cui il disoccupato si reca in un Paese estero, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Disoccupazione non agricola con requisiti normali

I regolamenti Cee nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, disciplinano anche i casi in cui i soggetti in stato di disoccupazione, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa in uno Paese dell'Unione europea, si rechino in un altro Paese comunitario in cerca di impiego. Tale normativa coordina i regimi nazionali di assicurazione contro il rischio della disoccupazione, perseguendo la finalità di favorire la mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione europea. Infatti, è stata prevista - quale misura idonea ad agevolare la ricerca di lavoro in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello in cui si è verificato il rischio della disoccupazione - l'esportabilità, per un periodo limitato di tempo e a determinate condizioni, delle prestazioni di disoccupazione. La regolamentazione comunitaria in vigore stabilisce, in particolare, che le Istituzioni degli Stati in cui gli interessati si rechino in cerca di lavoro eroghino le prestazioni di disoccupazione, che devono essere successivamente rimborsate dall'Istituzione di ultima occupazione. Si tratta, dunque, dell'acquisizione del diritto alla prestazione per disoccupazione in uno Stato dell'Unione europea e del successivo mantenimento del diritto nel caso in cui gli assicurati si rechino in un altro Stato comunitario in cerca di occupazione, ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 1408/1971. Pertanto, si ribadiscono le disposizioni fornite, in particolare, con le circolari nn. 2039/1972, 241/1987, 285/1989, 99/1993, 151/2000 e 78/2003, che disciplinano le condizioni per l'esportabilità ossia per la conservazione del diritto alla prestazione di disoccupazione in uno Stato comunitario diverso da quello competente.

2. Disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti

Le disposizioni in materia di esportabilità non trovano applicazione alle prestazioni di disoccupazione agricola e di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, trattandosi di prestazioni relative ad uno stato di disoccupazione interamente decorso alla data in cui sorge il diritto e non successivo alla presentazione della domanda, che vengono liquidate a posteriori in un'unica soluzione (vedi, in particolare, circolari n. 2039 del 22 dicembre 1972 e n. 235 del 24 novembre 1988). Nell'ipotesi in cui il lavoratore, nell'anno di riferimento della prestazione, si rechi in un Paese extracomunitario non convenzionato, il periodo di assenza dall'Italia è da considerare non indennizzabile. Devono, pertanto, ritenersi applicabili alle domande di disoccupazione agricola e agricola e non agricola con requisiti ridotti le disposizioni di cui ai messaggi nn. 4431 del 27 luglio 1999 e 931 del 27 ottobre 2003. Nel caso in cui il lavoratore si rechi in un Paese dell'Unione europea, i periodi di assenza dall'Italia, in virtù del principio di libera circolazione e di non discriminazione dei lavoratori, sono da considerare equivalenti a quelli trascorsi sul territorio nazionale e, quindi, indennizzabili per disoccupazione, sempreché non vi sia stata, ovviamente, prestazione di attività lavorativa. Del resto, il principio di non discriminazione, come sancito all'art. 39.2 del Trattato Ce e concretizzato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dall'art. 3.1 del regolamento n. 1408/1971, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (vedi sentenze 18 gennaio 2007, causa C-332/05, Celozzi, e 21 febbraio 2008, causa C-507/06, Kloppel).